

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ETTORE MAJORANA"

Via P. Mattarella, 21 - 95041 CALTAGIRONE

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

Ai sensi del DPR n. 122/2009 art. 14 comma

Approvato dal Collegio Docenti con deliberazione p. 3 del Verbale n. 6 del 04.05.2011

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all' art. 14 comma 7 dispone che:

" A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di Stato."

Vista la C. M n 20 del 4 marzo 2011

Ritenuto necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei consigli di classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali,

Sentite le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico;

Dopo ampio dibattito, **DELIBERA** l'adozione del seguente

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE (DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE)

Art. 1 – Calcolo della percentuale di assenze- Tutte le assenze, incluse gli ingressi in seconda ora e le uscite anticipate, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno: il numero totale di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale di tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 2,comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Art. 2 – Tipologia di assenze ammesse alla deroga – La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesioni a confessioni religiose per le quali esistono precise intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.